



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 18 novembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2021/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 48/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi

quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall'art. 148*bis* D. Lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all'ente appare anch'esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs.118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la

redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*"irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti"*, art. 148 bis, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"* (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. Lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*"attuazione dei programmi di spesa"* (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo), per *"la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*"violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria"*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si attegga ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *"anche in prospettiva"* (art. 148 bis, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Il Comune di Lusiana Conco è stato istituito a datare dal 20/02/2019 all'esito di processo di fusione tra i Comuni di Lusiana e Conco. Si declinano di seguito, a fini comparativi, le risultanze del controllo finanziario relative alle precedenti annualità oggetto di selezionamento.

ESERCIZIO 2015:

Comune di Conco: deliberazione 300/2018/PRSE con cui la Sezione: invitava l'Amministrazione Comunale al rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL; raccomandava una puntuale ricognizione del contenzioso in essere al fine di valutare attentamente la necessità/opportunità di disporre un

accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, all. 4/2, d.lgs. 118/2011; invitava l'Ente ad adottare le misure organizzative ex art. 9, del d.l. n. 78/2009 per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, del TUEL; raccomandava, infine, in considerazione delle criticità rilevate in merito alla situazione finanziaria della società Altopiano Servizi Srl, di valutare attentamente le future scelte di *governance* dei propri organismi partecipati e di porre in essere ogni iniziativa finalizzata alle attività di controllo;

Comune di Lusiana: deliberazione n. 244/2018/PRSE con cui la Sezione: raccomandava il rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL; raccomandava, altresì, a titolo prudenziale, un costante monitoraggio del Fondo crediti dubbia esigibilità, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione, ed una puntuale ricognizione del contenzioso in essere al fine di valutare attentamente la necessità/opportunità di disporre un accantonamento di risorse al Fondo rischi per oneri legali, ai sensi della lett. h), punto 5.2, All. 4/2, D.lgs. 118/2011;

All'esito del sovraccitato processo di fusione tra i Comuni di Lusiana e Conco, l'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2019/21 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), evidenzia la seguente situazione contabile-finanziaria ordinata per segmenti di materia e compendiate dalle tabelle in appresso.

Esercizio 2019

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO -

L'impostazione del bilancio di previsione 2019-2021 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

	2019
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1=G+H+I-L+M)	228.867,08
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C+SI-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	110.290,56
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	339.157,64
Equilibrio di bilancio (w/2)	243.373,68
Equilibrio complessivo (w/3)	221.521,59

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento

dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019 (cd. 11° correttivo). Il risultato di competenza, inteso quale differenza tra accertamenti ed impegni di competenza, permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, con un valore pari a euro 507.148,63. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 29.696,71 in parte corrente e per euro 332.716,93 in parte capitale. L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica, sia in sede previsionale che a rendiconto, avendo conseguito rispettivamente il pareggio di bilancio e un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019
Fondo cassa	678.076,41
Residui attivi	2.631.058,46
Residui passivi	1.280.060,91
FPV per spese correnti	99.519,34
FPV per spese in conto capitale	1.242.500,00
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	687.054,62
Totale accantonamenti	397.535,71
Di cui: FCDE	396.246,75
Totale parte vincolata	55.919,00
Totale parte destinata agli investimenti	112.504,30
Totale parte libera	121.095,61

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue: 1) la quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 396.246,75 determinato con il metodo ordinario (incidenza FCDE sui residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 24,28%) e da altri accantonamenti pari a euro 1.288,96 (indennità fine mandato sindaco); 2) il fondo contenzioso ed il fondo perdite società partecipate sono pari a zero in quanto viene dichiarato nel questionario che *“non ricorre la fattispecie”*; 3) la Sezione accerta l'esiguità della componente vincolata del risultato di amministrazione, richiamando la giurisprudenza sul punto (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. 63/2021/PRSP; Sezione Autonomie, Delib. 31/2015/INPR).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	442.788,77	250.292,41	56,00
Tit.1 competenza	2.787.306,37	2.458.570,02	88,21
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	953.634,83	521.695,63	54,69
Tit.3 competenza	1.558.550,87	880.170,06	56,47

La percentuale di riscossione dei residui dei titoli I e III nonché delle entrate di competenza del titolo III non si palesa particolarmente elevata. L'Ente ha effettuato apposito accantonamento al FCDE. In generale, relativamente alla **gestione dei residui**, la situazione nel corso del 2019 evidenzia un decremento dei residui complessivi rispetto all'esercizio precedente, soprattutto dei residui passivi (residui attivi iniziali: € 2.923.294,67 residui attivi finali: € 2.631.058,46 - residui passivi iniziali: € 2.147.379,07 residui passivi finali: € 1.280.060,91). La percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 53%. Quella dei residui attivi di parte corrente si attesta sul 56%, quella degli attivi di parte capitale sul 55%. La Sezione si riserva il monitoraggio degli introiti correlati ai residui attivi. La percentuale di pagamento dei residui passivi risulta, invece, più elevata: lo smaltimento dei residui passivi complessivi è pari a circa l'80%. Quello dei residui passivi di parte corrente pari a circa il 93% e quello dei residui passivi di parte capitale pari a circa l'88%.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 28), l'attività di contrasto all'evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI, evidenzia una capacità di realizzo non molto elevata, come da tabella seguente:

	accertamenti	riscossioni	percentuale di realizzo
Recupero evasione IMU/TASI	121.151,07	70.373,23	58 %
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	3.365,80	3.213,16	/
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	/
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	/
TOTALE	124.516,87	73.586,39	59 %

L'Ente, in sede di rendiconto, ha effettuato apposito accantonamento a FCDE pari a euro 32.332,48.

Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

Visti i dati della tabella n. 1 di pag. 27 del questionario rendiconto 2019, la Sezione rileva una percentuale di attendibilità delle previsioni relativa alle entrate - titolo IV esigua, sollecitando l'attivazione di ogni più appropriata azione di acquisizione delle entrate, attesa l'immediata e diretta implicazione degli equilibri di bilancio.

Entrate	Previsioni definitive di competenza (A)	Accertamenti (B)	% Accer.ti/Previsioni di competenza (B/A*100)
Titolo I	2.812.984,87	2.787.306,57	99,09
Titolo II	670.846,00	614.621,20	91,62
Titolo III	1.751.631,10	1.558.550,87	86,98
Titolo IV	8.340.524,21	661.718,90	7,93
Titolo V	0,00	0,00	

Dalla documentazione esaminata (Nota integrativa al Bilancio di previsione 2019-201 pag. 8) si rileva che tali previsioni riguardano, prevalentemente, contributi da amministrazioni pubbliche. Al riguardo, con nota del 4.11.2021, l'Ente ha precisato che *“il motivo del notevole scostamento tra contributi previsti ed accertati al Titolo IV° delle entrate, al 31.12.2019, è dovuto alla previsione di un intervento di importo rilevante interamente finanziato dalla Provincia di Vicenza e dal Comitato Paritetico/Provincia Autonoma di Trento (i c.d. Fondi Comuni di confine) finalizzato alla realizzazione del progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago – Area “Larici Val Formica”. Nell'anno 2019 tale intervento è stato previsto, ma l'accertamento dei contributi si è concretizzato nel 2020”*.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	678.076,41
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	10

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. In quanto alle quote di cassa vincolate, l'Organo di revisione dichiara nel questionario che *“non ricorre la fattispecie”*. In relazione alla tempestività dei pagamenti, come attestato dai relativi indicatori trimestrali pubblicati nella sezione *“amministrazione trasparente”* del sito internet comunale, la Sezione ha riscontrato il dato positivo; sollecita, pertanto, l'adozione di opportune misure correttive, atteso il possibile accumulo di residui passivi, potenzialmente lesivo degli equilibri di bilancio. Sul punto l'Ente ha allegato le risultanze del MEF – Piattaforma Crediti Commerciali, dove risulta, nel 2019, un tempo medio ponderato di ritardo di 10 giorni, *dovuti in particolare a tutta la procedura della fusione*

che ovviamente ha ritardato la possibilità di emettere i primi mandati di pagamento, precisando, altresì, che nell'anno 2020 e 2021 l'indicatore è costantemente migliorato e i debiti commerciali attualmente vengono pagati entro 30 giorni.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.454.103,29

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 né di finanza derivata. Il Parere dell'Organo di revisione al Bilancio di previsione 2019/2021 evidenzia a pag. 27, al punto "**Investimenti senza esborsi finanziari**", la programmazione di un *project financing* di euro 990.000,00. Al riguardo l'Ente, con la menzionata nota del 4.11.2021, ha precisato che *"la programmazione del project financing di euro 990.000,00 è prevista nel programma OO.PP. 2016-2018 adottato ed approvato dall'ex Comune di Lusiana, allegando copia dello studio di fattibilità – stima dell'intervento in argomento redatto a suo tempo e il Programma Triennale ed Elenco annuale delle OO.PP. 2016-2018/ Attualmente l'intervento è ancora fermo al livello di programmazione"*.

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO

Premesso che l'Ente, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non ha adottato la contabilità economico-patrimoniale, dalle verifiche istruttorie è emerso un risultato economico d'esercizio negativo pari a € – 826.476,4. L'Organo di revisione, nel proprio parere, evidenzia che *"La differenza tra componenti positivi e negativi della gestione è di Euro – 688.662,11 ed è influenzata, così come il risultato finale dell'esercizio, dallo stanziamento di quote di ammortamento di Euro 1.463.702,45 determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3. Atteso quanto riportato dal summenzionato principio contabile 4/3 al punto 4.19 in tema di svalutazioni e richiamati i principi contabili OIC 16 e 9, si suggerisce di effettuare una ricognizione straordinaria del valore recuperabile dalle singole immobilizzazioni ed effettuare, nel caso, le necessarie svalutazioni, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, delle immobilizzazioni che risultino durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile"*.

Al riguardo il Collegio ritiene opportuno richiamare le disposizioni generali contenute nel postulato n. 15 di cui al D. Lgs. 118/2011 che, con riferimento al principio generale dell'equilibrio di bilancio afferma che *"... il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione..... Il principio dell'equilibrio di bilancio, quindi, deve essere inteso in*

una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.”

Per quanto sopra, si raccomanda una progressiva realizzazione di gestioni positive non solo sotto il profilo finanziario ma anche sotto quello economico.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul bilancio di previsione 2019/21 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2019 del Comune di Lusiana Conco (VI):

ACCERTA

Nei termini e con le motivazioni di cui in parte motiva:

- 1) l'esiguità della componente vincolata del risultato di amministrazione, rappresentando l'adeguamento alla corrispondente giurisprudenza contabile;
- 2) l'esigua percentuale di riscossione dei residui dei titoli I e III nonché delle entrate di competenza del titolo III, raccomandando l'attivazione delle corrispondenti misure correttive;
- 3) l'insoddisfacente percentuale di realizzo dei residui attivi, con riserva di monitoraggio dell'acquisizione dei relativi introiti;
- 4) l'esiguità della percentuale di attendibilità delle previsioni relativa alle entrate - titolo IV, raccomandando l'attivazione di ogni più appropriata azione di acquisizione dei relativi introiti.
- 5) L'intempestività dei pagamenti, raccomandando l'adozione delle più opportune misure correttive.
- 6) un disequilibrio economico, raccomandando di adottare gestioni tese alla realizzazione di risultati economici di esercizio positivi, in un'ottica di equilibrio complessivo finanziario, economico e patrimoniale.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Lusiana Conco (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 29 dicembre 2021

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini